



# **SEGRETERIA GENERALE**

## **RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO  
COMUNALE N. 12 DEL 25.01.2018.



## **REGOLAMENTO COMUNALE SULLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLE ATTIVITÀ DELLO  
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Ufficio Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio - Proposta al Consiglio Comunale il .....

## INDICE:

### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

- Articolo 1 – Disposizioni generali
- Articolo 2 – Destinazione delle aree
- Articolo 3 – Concessione delle aree
- Articolo 4 – Condizioni per l'esercizio dell'attività

### TITOLO II – LUNA PARK

- Articolo 5 – Parco tradizionale
- Articolo 6 – Composizione del parco
- Articolo 7 – Attrazioni c.d. “novità” e “ripescaggi”
- Articolo 8 – Accesso e presenza caravan
- Articolo 9 – Presentazione delle domande
- Articolo 10 – Diritti di istruttoria e deposito cauzionale
- Articolo 11 – Canone di occupazione suolo pubblico
- Articolo 12 – Concessione dell'area
- Articolo 13 – Approvazione graduatoria
- Articolo 14 – Criteri per l'assegnazione dell'area
- Articolo 15 – Istruttoria
- Articolo 16 – Mancata partecipazione
- Articolo 17 – Sostituzione dell'attrazione
- Articolo 18 – Successione nell'esercizio e trasferimento
- Articolo 19 – Attività commerciali
- Articolo 20 – Obblighi dei concessionari
- Articolo 21 – Commissione organizzativa
- Articolo 22 – Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie

### TITOLO III – INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

- Articolo 23 – Presentazione delle domande
- Articolo 24 – Istruttoria
- Articolo 25 – Norme di rinvio
- Articolo 26 – Sanzioni

### TITOLO IV - CIRCHI EQUESTRI

- Articolo 27 – Disposizioni Generali
- Articolo 28 – Autorizzazione del plateatico
- Articolo 29 – Utilizzo di animali in spettacoli circensi
- Articolo 30 – Obblighi dei concessionari
- Articolo 31 – Sanzioni
- Articolo 32 – Sospensione e revoca della concessione

### TITOLO V

### TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - BALLI A PALCHETTO

- Articolo 33 – Disposizioni generali
- Articolo 34 - Concessioni aree
- Articolo 35 - Presentazione delle domande
- Articolo 36 - Ulteriore contenuto della domanda
- Articolo 37 - Durata della concessione

Articolo 38 - Assegnazione della postazione  
Articolo 39 - Istruttoria delle domande - rinunce – subentri  
Articolo 40 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività  
Articolo 41 – Sanzioni  
Articolo 42 - Sospensione e revoca della concessione

## TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 43 – Attività di vigilanza  
Articolo 44 – Norme residuali  
Articolo 45 – Norme finali

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

### ***Articolo 1 – Disposizioni generali e definizioni***

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della vigente legge n. 337 del 18/03/1968 ed ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche e integrazioni, e le relative modalità di rilascio del titolo di concessione del suolo pubblico in occasione di:

- fiere, feste tradizionali, sagre, feste paesane;
- parchi divertimento organizzati;
- installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.

2. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile e/o in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata, i quali soggiacciono alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia.

3. Per tipologie s'intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337.

4. Per categoria s'intende quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337:

- a. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati ai bambini;
- b. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti destinati agli adulti;
- c. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti a utilizzazione mista (bruco mela e similari);
- d. attrazioni, attività spettacolari e trattenimenti ricadenti nella categoria "giochi a premio";
- e. attrazioni complementari: pugnometri o altre piccole attrazioni che non superano i 2 mq. di occupazione di suolo e che funzionano senza l'intervento del conduttore.

### ***Articolo 2: Destinazione delle aree***

1. Le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968.

2. Alla data odierna l'area destinata ad accogliere il parco di divertimenti invernale e i circhi equestri è deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 1614/1999.

3. Le aree del demanio o del patrimonio comunale ove possono essere collocate le attività di cui al comma 1 del presente articolo, sono individuate con deliberazione di Giunta Comunale e possono essere aggiornate con provvedimento della Giunta medesima ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza. Copia della deliberazione di individuazione delle aree e di aggiornamento del relativo elenco è inviata alle associazioni di categoria.

4. Singole giostre e piccoli complessi di attrazioni possono essere installate all'interno di spazi, sia all'aperto che al chiuso, dove si svolgano manifestazioni di vario genere, sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, dietro consenso scritto degli organizzatori. Le installazioni potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree immediatamente adiacenti. In ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare ai fini dell'agibilità dell'area.

5. Nel territorio comunale, in aree con compatibile destinazioni d'uso, possono essere installati altri tipi di parchi divertimenti quali "*Parco Avventura*" o "*Parchi Acquatici*"; tali strutture devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'Art. 69 TULPS, in ossequio alle prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 15567-1:2008 e UNI EN 15567-2:2008 (che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature); altresì tutti i percorsi acrobatici presenti all'interno di tali aree devono riportare chiaramente il numero della norma UNI e il nome del fabbricante (o fornitore).

### ***Articolo 3: Concessione delle aree***

1. La concessione delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimenti è rilasciata dall'amministrazione comunale ai soggetti muniti della licenza di cui all'art. 69 del TULPS ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti da Leggi, Regolamenti e/o atti deliberativi vigenti. E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art 8 del TULPS.
2. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge n. 337 del 18 marzo 1968.
3. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
4. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento e/o dall'atto di concessione nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica.
5. Alla consegna dell'area verrà redatto dall'Ufficio competente apposito verbale che farà fede delle condizioni dell'area al fine dello svincolo della cauzione, di cui all'art. 10 del presente regolamento. al momento della riconsegna dell'area.

### ***Articolo 4: Condizioni per l'esercizio dell'attività***

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo è subordinato al possesso della licenza di esercizio e del titolo di concessione del suolo pubblico o della disponibilità di aree private che presentino le caratteristiche idonee per lo svolgimento di dette attività.
2. Per esercitare temporaneamente le attività disciplinate dal presente regolamento, in capo al richiedente devono risultare:
  - a. Cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti;
  - b. copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose;
  - c. ricevuta del versamento del deposito cauzionale;
  - d. titolarità di licenza valida per l'esercizio dell'attività di operatore dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta.
3. Le attrazioni e la struttura dello spettacolo circense devono essere muniti del Codice Identificativo previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007.

## **TITOLO II** **LUNA PARK**

### ***Articolo 5 – Parco tradizionale***

1. Il parco tradizionale denominato "Luna Park" si svolge nel territorio comunale, nell'area di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, nel periodo natalizio ovvero dal 24 novembre al 12 gennaio. Sarà possibile prorogare l'apertura del Parco fino al 19 gennaio, anche con un numero di attrazioni ridotto, fermo restando l'obbligo di liberare l'area entro il 31 gennaio.
2. Le operazioni di montaggio delle attrazioni, compresa l'occupazione dell'area destinata ai caravan abitativi, devono avvenire non prima di 10 giorni dalla data di apertura del Parco, in base alle indicazioni dell'ufficio competente che, tramite personale degli uffici tecnici, provvederà a riportare sull'area stessa quanto determinato, a seguito dell'istruttoria delle pratiche, in planimetria.
3. Le operazioni di smontaggio attrazioni e di sgombero delle aree destinate rispettivamente alle attrazioni e ai caravan abitativi devono concludersi entro il 31 gennaio.

4. Ai componenti del parco verrà rilasciata l'autorizzazione alla gestione previa acquisizione del perfetto montaggio e del certificato di conformità dell'impianto elettrico redatti da tecnico abilitato e l'acquisizione del parere favorevole espresso dalla commissione provinciale di vigilanza sull'agibilità del parco. Detta autorizzazione costituisce titolo alla messa in esercizio delle attrazioni.

5. Dal giorno di apertura del parco non possono essere installate né sostituite le attrazioni.

6. Tutti i suddetti termini si intendono perentori.

#### **Articolo 6 – Composizione del parco**

1. Il parco si compone di attrazioni grandi, medie e piccole, tipologie inserite nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/1968. Tali attrazioni devono essere conformi a quanto disposto nel D.M. 18/05/2007 e successive modifiche.

2. Le attrazioni sono ulteriormente suddivise per settori:

- Tiri;
- Rotonde;
- Attrazioni per adulti;
- Attrazioni per bambini;
- Giochi, nello specifico le attrazioni definite “*pugnometri*”, apparecchio forza muscolare, soggetti a dondolo, oroscopo e tutte quelle per la gestione delle quali non è richiesta la presenza continua di una persona né per la distribuzione di gettoni o monete, né per l'assegnazione dei premi e che non consente la partecipazione contemporanea di più persone. L'ingombro massimo consentito per le attrazioni definite “*accessorie*” non deve superare i due metri quadrati. Ogni esercente può installarne fino ad un massimo di tre nell'area adiacente la propria attrazione, a condizione non si crei intralcio per la pubblica incolumità, non si invada l'area concessa a terzi e non si ostacoli l'accesso o la visibilità alle attrazioni adiacenti. Detta superficie, al fine della sostituzione dell'attrazione stessa, non è cumulabile con quella delle attrazioni principali. Questa tipologia di attrazioni non è rilevante ai fini del computo dell'anzianità di frequenza.

3. Per riqualificare l'intero complesso viaggiante, compatibilmente con la disponibilità di spazio, è prevista un'area per attrazioni che non siano mai stata presenti nel Luna Park (cd. “*Novità*” – v. Art. 7 del presente Regolamento).

4. Saranno comunque escluse dall'assegnazione le attrazioni che per definizione ministeriale siano uguali a quelle autorizzate ai concessionari del Luna Park

#### **Articolo 7 – Attrazioni c.d. “*novità*” e “*ripescaggi*”**

1. Ai fini del presente regolamento, per attrazione “*Novità*” s'intende quella avente definizione ministeriale diversa da quelle già presenti nel Luna Park e che non vi abbia mai partecipato. Nel caso di più domande per tale tipologia di attrazione, le stesse verranno accolte in base alla disponibilità di spazio tenendo conto di un equilibrio fra i vari settori definiti all'art. 7 comma 2 della L. 337/68 e secondo i criteri previsti all'articolo 14 comma 4. La partecipazione al Luna Park con attrazione *Novità* non dà luogo a punteggio. Dopo la prima partecipazione le attrazioni perdono il requisito di *Novità* e acquisiscono quello di “*Ripescaggio*”.

2. Sono altresì inserite novero di “*Ripescaggi*” quelle attrazioni che abbiano perso il requisito di “*Titolarietà*” per le motivazioni indicate all'articolo 13 comma 3 del presente regolamento. Le attrazioni di “*Ripescaggio*” sono riammesse con le medesime condizioni riservate alle attrazioni “*Novità*”, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) che l'attrazione non sia già presente nel parco;

b) la precedenza è accordata all'attrazione che, sulla base di separata rendicontazione appositamente predisposta a iniziare dall'anno 1981, è stata presente nel parco nella data più lontana. Restano fermi i requisiti previsti nel sopracitato art. 14 comma 1 del presente regolamento.

### ***Articolo 8 – Accesso e presenza caravan***

1. All'atto della domanda di partecipazione deve essere dichiarato il numero delle roulotte e/o dei caravan abitativi con le relative misure di ingombro ivi comprese l'estensione dei moduli estraibili, gli eventuali ganci di traino e le proiezioni di scale o verande.
2. La sistemazione delle abitazioni avrà luogo nell'area adiacente all'area Luna Park, adibita, in ipotesi diverse da quelle del presente regolamento, ad area di sosta per camper, come da Delibera di Giunta n.519 del 10/10/2017 e con le modalità impartite dalla Polizia Municipale, che in base alle domande presentate, rilascia apposito contrassegno da esporre in modo ben visibile onde permettere i relativi controlli.
3. I caravan ad uso abitativo devono accedere e posizionarsi esclusivamente nelle piazzole loro assegnate. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per il luna park e ai propri familiari o coadiuvanti. E' quindi vietato accedere e sostare nelle aree destinate ad accogliere le abitazioni, con mezzi e strutture non preventivamente ed appositamente autorizzati pena l'esclusione dal Parco per l'anno successivo.
4. La gestione dell'area dove sono collocati i caravan abitativi deve ispirarsi alle norme di convivenza civile e rispettare la normativa vigente e i regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana.
5. L'area dovrà essere restituita nelle condizioni descritte nel verbale di consegna di cui all'art. 3 comma 5. Eventuali danneggiamenti saranno ripristinati trattenendo quanto necessario ai ripristini dal deposito cauzionale.
6. Gli allacci alle utenze necessarie sono a carico degli esercenti.
5. I veicoli destinati al trasporto delle attrezzature e/o delle attrazioni dovranno sostare nelle aree appositamente individuate dalla Polizia Municipale e secondo le modalità da essa impartite.

### ***Articolo 9: Presentazione delle domande***

1. Le istanze per la partecipazione al Luna Park dovranno essere redatte in bollo, utilizzando esclusivamente l'apposito modello scaricabile dal sito web dell'Amministrazione Comunale e inviate tramite PEC, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata al Protocollo generale del Comune di Arezzo. Le stesse devono pervenire nel periodo 31 maggio - il 31 luglio antecedenti l'apertura del parco. Per le domande inviate con raccomandata farà fede la data del timbro postale di invio.
2. Le istanze pervenute fuori dai termini indicati all'articolo precedente non verranno accolte.
3. Nella domanda dovranno essere indicate le attrazioni per le quali si richiede la partecipazione al parco per un massimo di n. 3 indicate secondo l'ordine di preferenza per la partecipazione stessa.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione della documentazione di rito nonché al suo rinnovo qualora dovesse essere in scadenza durante il periodo di permanenza nel parco.
5. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda hanno il carattere d'autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di Arezzo di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
6. Qualora il titolare dell'autorizzazione non possa essere presente nella gestione diretta dell'attrazione, o abbia in concessione più di una attrazione, deve indicare nella domanda un conduttore (ai sensi dell'art. 2 lett. F del D.M. 18/05/2007 n. 136) dichiarando che il medesimo è stato formato per il corretto e sicuro utilizzo dell'attrazione da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, presentandone il documento di identità.
7. Dell'accoglimento, del diniego, di eventuali richieste di integrazione, sarà data comunicazione al richiedente, tramite PEC o altro mezzo idoneo entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. La mancata integrazione di eventuali documenti nei termini indicati in sede di richiesta, comporta il rigetto dell'istanza.



### ***Articolo 10 – Diritti di istruttoria e deposito cauzionale***

1. Sono istituiti un diritto di istruttoria ed un deposito cauzionale da versare tramite bonifico bancario o conto corrente postale. Detti importi sono quantificati nell'apposita Delibera Generale di Giunta Comunale sui servizi a domanda individuale e comunicati nella modulistica della domanda.
2. L'importo dovuto a titolo di diritto d'istruttoria è da versarsi contestualmente alla domanda di partecipazione al Parco.
3. L'importo dovuto a titolo di cauzione, deve essere versato per il 50% di quanto previsto per ogni singola attrazione al momento della presentazione della domanda e comunque entro il termine perentorio del 31 luglio. Il restante 50% deve essere versato al momento del rilascio dei titoli autorizzativi. Il mancato versamento del diritto di istruttoria e della prevista percentuale di deposito cauzionale comporta il respingimento dell'istanza; il mancato versamento del saldo del deposito cauzionale comporta la sospensione dell'autorizzazione: la messa in esercizio dell'attrazione, anche se in regola con le normative vigenti e l'esame della CTPVLPS, potrà avvenire solo al momento del pagamento del saldo.
3. La modalità di riscossione avverrà nel rispetto del vigente regolamento delle entrate del Comune di Arezzo. Il Comune recupera da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale e rimessa in pristino dei luoghi, così come previsto all'articolo 20 lett. L) del presente regolamento.
4. Il Comune può recuperare da detto deposito anche le somme dovute per consumi ed altre eventuali spese anticipate.
5. La restituzione del deposito avviene entro 60 giorni dalla fine della manifestazione, dopo che la Polizia Municipale, con apposito atto, abbia verificato e riferito all'ufficio competente allo svincolo, lo stato dell'area data in concessione o che il concessionario abbia debitamente documentato lo stato del posteggio.

### ***Articolo 11 – Canone di occupazione del suolo pubblico***

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto nei termini e con le modalità previste dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

### ***Articolo 12 - Concessione dell'area***

1. La concessione dell'area è rilasciata dall'Amministrazione comunale ai singoli assegnatari, in base al provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria di partecipazione. La graduatoria è resa pubblica tramite la pubblicazione sul sito Web del Comune. Rimane fatta salva la possibilità di tutti gli operatori interessati di fare istanza di revisione della graduatoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento suddetto.
2. La concessione è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione e la superficie indicata.
3. Durante il periodo di svolgimento del Parco divertimenti, l'area destinata alla manifestazione non può essere utilizzata da carriaggi ed automezzi ad eccezione di quelli che, da carta di circolazione, risultino al servizio dell'attrazione.
4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui trattasi è rilasciata per l'attrazione indicata nel collaudo statico redatto da tecnico abilitato e in corso di validità.

### ***Articolo 13 – Approvazione graduatoria***

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento i punteggi attribuiti ai titolari ai fini dell'aggiornamento, per ciascuna attrazione, dell'apposita graduatoria, saranno determinati come di seguito:

<i>Tipologia</i>	Punti assegnati
Per ogni anno di partecipazione dell'attrazione	10
Nel caso di sostituzione di attrazione con denominazione diversa, come da elenco Ministeriale per l'anno relativo alla sostituzione	5
In caso di non partecipazione per causa di forza maggiore o stato di necessità debitamente comprovati	5
In caso di non partecipazione a causa di malattia (vedi successivo comma 3)	5

3. Dopo due anni consecutivi che un titolare non fa domanda o non partecipa al Luna Park viene escluso dalla graduatoria ad eccezione che la mancata partecipazione, a seguito di regolare domanda, derivi da gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli

4. Agli effetti della graduatoria dei soggetti titolari, in caso di parità di punteggio, in relazione ad ogni singola attrazione, verrà data priorità al requisito dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese nella sezione piccoli imprenditori per attività dello spettacolo viaggiante.

5. Nel caso di subentro per atto "*inter vivos*" o "*mortis causa*" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

#### **Articolo 14 – Criteri per l'assegnazione dell'area**

1. L'assegnazione della concessione è effettuata in base ad apposita graduatoria degli aventi titolo redatta con provvedimento dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- a) anzianità di presenza maturata dall'anno 1973 per ogni singola attrazione;
- b) maggior anzianità di iscrizione al Registro imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

2. Previa richiesta dell'interessato e compatibilmente con gli spazi disponibili a all'interno del parco a seguito di revoche o cessazioni, il titolare di un'attrazione inserita nell'apposita rendicontazione di cui all'Art. 7 c.2 (cd "Ripescaggio"), può essere inserito nell'elenco dei titolari. La precedenza nell'inserimento viene assegnata a chi ha conseguito un numero maggiore di presenze nelle precedenti edizioni del parco come ripescaggio. A partire dall'anno di accettazione dell'istanza verranno maturati i punteggi come previsto al precedente articolo.

#### **Articolo 15 – Istruttoria**

1. L'amministrazione Comunale, esaminate le domande presentate, ne comunicherà l'esito agli aventi diritto entro il 30 settembre, indicando eventuali altri adempimenti necessari per l'organizzazione del parco.

2. Entro il 10 ottobre verrà data, tramite PEC o altro mezzo idoneo, comunicazione dell'avvenuto accoglimento dell'attrazione con titolo di novità e/o ripescaggio. Gli assegnatari dovranno altresì comunicarne l'accettazione tramite PEC entro 10 giorni inviando tutta la documentazione di rito nonché copia della ricevuta del deposito cauzionale. Il mancato riscontro entro il termine suddetto comporterà l'esclusione dall'edizione in corso e a quella dell'anno successivo.

3. Gli atti formali di concessione e di autorizzazione verranno rilasciati il giorno di inizio del parco dopo l'acquisizione del parere favorevole della CTPVLPS, del certificato di perfetto montaggio e della conformità degli impianti elettrici di ogni singola attrazione.
4. Verrà predisposta, a cura dell'Amministrazione Comunale, la pianta logistica per la dislocazione delle singole attrazioni tenendo conto dei settori di cui all'art. 6 del presente regolamento. Tale planimetria, per quanto compatibile con le domande di partecipazione, con le eventuali domande di sostituzione, "novità" e "ripescaggio", verrà mantenuta in essere per 5 anni.
5. Nel caso di sostituzioni di attrazioni, come disciplinato all'art. 17 del presente regolamento, le nuove potranno essere posizionate nello spazio concesso per la precedente attrazione solo se corrispondono allo stesso settore come indicato nell'art 6 comma 2° del presente regolamento. In caso di tipologie diverse, esse verranno posizionate nel nuovo settore di appartenenza, altrimenti nello spazio disponibile capace di contenere le dimensioni dell'attrazione.

#### ***Articolo 16 – Mancata partecipazione***

1. L'esercente che, fatto salvo quanto previsto all'art.13 comma 3 debitamente documentato, intenda sospendere la partecipazione al Luna Park per l'anno di riferimento, è tenuto a comunicarlo all'ufficio competente entro e non oltre il 30 settembre tramite PEC o consegna al Protocollo Generale del Comune di Arezzo, pena l'esclusione alla partecipazione per l'anno successivo e la perdita di 10 punti nel punteggio acquisito dall'attrazione.
2. Se la rinuncia tardiva riguarda attrazioni della categoria "Ripescaggi" le stesse non potranno partecipare al ripescaggio per l'anno successivo.
3. La rinuncia tardiva, anche nei casi di assenza per forza maggiore o malattia, comporta la mancata restituzione della prima rata della cauzione.

#### ***Articolo 17: Sostituzione dell'attrazione***

1. Per sostituzione di un'attrazione si intende:
  - a) la sostituzione di un'attrazione con altra del tipo e caratteristiche uguali secondo le definizioni previste dal D.M. di cui all'art. 4 della legge 337/1968;
  - b) la sostituzione di un'attrazione con altra con denominazione Ministeriale completamente diversa.
2. La richiesta di sostituzione dell'attrazione deve essere ben evidenziata all'atto della presentazione della domanda prodotta entro il 31 luglio.
3. Condizione inderogabile all'accoglimento della domanda di sostituzione in entrambe le ipotesi di cui al comma 1) è che la superficie occupata rimanga inalterata, sia minore, o se maggiore, essa può essere concessa fino ad un massimo del 30% - 20% - 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni compatibilmente con lo spazio disponibile. Si può concedere la sostituzione dell'attrazione solo dopo 2 anni consecutivi di partecipazioni al parco.
4. Se un'attrazione, richiesta come sostituzione, interessa due o più titolari, la precedenza nella sostituzione viene concessa alla giostra presente da più tempo nel parco.
5. La richiesta di sostituzione successiva al 31 luglio verrà respinta ad eccezione di guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno. In tali casi la sostituzione sarà concessa in via prioritaria con attrazione aventi la stessa denominazione ministeriale a quella sostituita.
6. Non è ammessa la sostituzione di giochi, come definiti all'articolo 1, comma 4, lettera e), con attrazioni.

#### ***Articolo 18 - Successione nell'esercizio e trasferimento***

1. In caso di successione "*mortis causa*", il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella titolarità dell'attrazione e nell'organico del parco, purché lo stesso ottenga inderogabilmente entro i 120 giorni successivi, la voltura a suo nome della

registrazione delle attrazioni di cui era titolare il “*de cuius*”. In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti.

2. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L'atto di cessione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate.

3. Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell'attrazione con le modalità di cui all'art. 17, solo dopo la partecipazione ad almeno una edizione del parco con l'attrazione acquistata.

#### **Articolo 19 – Attività commerciali e di somministrazione**

1. I padiglioni dolciari e/o gastronomici vengono ubicati all'interno del parco secondo le modalità dettagliate all'Art. 14 del presente Regolamento.

2. Tali attività soggiacciono a tutte le norme del presente regolamento, alle norme igienico/sanitarie, alla disciplina dalla L.R. 28/2005 e successive modificazioni, al Regolamento comunale del commercio su area pubblica.

3. I titolari devono presentare domanda di partecipazione secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4. Non possono essere aumentate le dimensioni dei posteggi rispetto a quelle autorizzate.

5. La presenza delle attività commerciali deve essere garantita per tutta la durata della manifestazione

6. Per quanto riguarda le ipotesi di mancata partecipazione si rimanda a quanto stabilito dall'art.16 del presente regolamento.

#### **Articolo 20 - obblighi dei concessionari**

1. Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:

A) Non occupare l'area destinata all'attività del Luna Park né l'area adibita ai caravan abitativi in tempi diversi da quelli previsti all'art. 5;

B) Non smontare le attrazioni prima del termine obbligatorio di permanenza nel parco;

C) Non collocare altri caravan abitativi oltre quelli autorizzati;

D) Non collocare i caravan abitativi e i veicoli in spazi non autorizzati;

E) Provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio del parco;

F) Corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico e degli oneri di cui all'art. 10;

G) Non aumentare le dimensioni delle attrazioni rispetto a quelle autorizzate;

H) Rispettare gli spazi assegnati;

I) Presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti che scadono durante la permanenza nel parco;

J) Non impiegare nella gestione dell'attrazione conduttori diversi da quelli preventivamente comunicati;

K) Provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata dalle attrazioni, dai carriaggi e dalle carovane abitative nel rispetto del decoro dell'area stessa;

L) Al termine dell'occupazione, lasciare l'area libera da rifiuti e ingombri vari. In caso di inadempienza, oltre alla sanzione prevista, le spese sostenute per la pulizia dell'area saranno trattenute dal deposito cauzionale;

M) Moderare e contenere l'uso degli apparecchi sonori nonché evitare il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni;

N) Durante l'orario di apertura del parco le attrazioni dovranno essere completamente illuminate e sempre pronte ad essere fruite dall'utenza;

O) Rispettare l'orario dell'attività stabilito con apposita Ordinanza Sindacale.

2. Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni previste da leggi e regolamenti e che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire mediante emissione di Ordinanza.

### ***Articolo 21 – Commissione organizzativa***

1. Viene costituito un comitato esercenti il Luna Park composto da 5 membri, designato con la votazione di almeno il 60% dei titolari. Risultano eletti gli operatori che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
2. Le votazioni verranno effettuate ogni anno, indette dai componenti uscenti durante il periodo di permanenza del parco. Il comitato eletto sarà in carica l'anno successivo. I nominativi degli eletti e relativi recapiti devono essere comunicati all'ufficio avente titolo al rilascio delle autorizzazioni entro il 31 gennaio, data di restituzione dell'area all'Amministrazione Comunale.
3. La commissione ha natura consultiva.
4. I compiti del comitato sono:
  - rappresentare i partecipanti del parco e farsi portavoce di eventuali istanze;
  - mantenere i rapporti con l'amministrazione comunale;
  - garantire il buon funzionamento del parco e dirimere eventuali controversie tra gli esercenti le attrazioni;
  - esprimere parere non vincolante sulla dislocazione delle caravan abitative;
  - segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale l'inosservanza delle norme del presente regolamento e di altre normative specifiche da parte degli esercenti le attrazioni;
  - al termine del periodo di permanenza del parco verificare l'avvenuta pulizia finale delle aree occupate sia dalle attrazioni che dalle abitazioni mobili.
5. Qualora non venga provveduto alla costituzione del comitato tramite elezioni, il dirigente del servizio preposto alla gestione del Luna Park individuerà 5 nominativi, estratti a sorte fra gli aventi diritto al voto. I soggetti estratti possono entrare a far parte della commissione direttamente oppure indicando al loro posto altri soggetti.

### ***Articolo 22 – Sanzioni amministrative e sanzioni accessorie***

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera A) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 250,00 con l'obbligo di rimozione delle attrazioni e delle caravan abitative.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera B) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e alla sanzione accessoria della non partecipazione al parco per l'anno successivo e la perdita di 10 punti. in misura ridotta pari ad Euro 250,00.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettere E) e F) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera G) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettere I) e J) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 250,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera K) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo dei documenti scaduti.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera L) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettere M), N), P, Q) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 80,00 ad €uro 500,00. In caso di recidiva specifica dell'inosservanza dell'orario di esercizio, i limiti edittali della sanzione pecuniaria sono raddoppiati, con perdita di 5 punti nel punteggio acquisito. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 20 lettera O) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad €uro 300,00.

11. Per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 25,00 ad €uro 500,00.

12. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge specifiche, le summenzionate sanzioni sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di quelle previste per legge.

### **TITOLO III**

#### **INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI PICCOLI COMPLESSI DI** **ATTRAZIONI**

##### ***Articolo 23 – Individuazione aree per singole attrazioni per bambini***

1. Sul territorio del Comune di Arezzo il suolo pubblico per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni destinate ad una utenza di bambini, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi nel tavolo tecnico di cui all'art 4 comma 6 del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone e acquisito, laddove necessario, il parere della Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

2. Le aree si distinguono per attività permanenti (concesse per una durata fino a 3 anni) e temporanee (concesse per 3 anni nei periodi e per i luoghi individuati dalla Giunta comunale e nei bandi predisposti a tal fine).

3. Nella zona A di RPU non possono essere installate attrazioni definite "gonfiabili" ad eccezione che le stesse siano inserite in iniziative ed eventi organizzati e/o promossi dall'Amministrazione Comunale. In tale aree il suolo pubblico sarà concesso esclusivamente a "giostre storiche" o di particolare pregio, secondo il calendario determinato dalla Giunta ed esplicitato negli appositi bandi.

3. Durante il periodo di concessione non è prevista un'area destinata alla collocazione di caravan abitativi.

4. I carriaggi dovranno essere posizionati in aree appositamente individuate dalla Polizia Municipale.

##### ***Articolo 24 - Modalità di assegnazione delle postazioni per singole attrazioni per bambini***

1. Le aree individuate dalla giunta comunale sia per attività permanenti che temporanee, sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivata con apposito bando. Le graduatorie del bando sono predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di attività nell'area messa a bando (punti fino a 30); b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese anche riferita al dante causa (punti fino a 50); c) aspetto qualitativo (originalità/novità) dell'attrazione (punti fino a 10); d) servizi integrativi offerti (punti fino a 10).

2. Le aree individuate dalla giunta comunale all'interno della zona A di RPU sono assegnate esclusivamente per attività temporanee sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivata con apposito bando. Le graduatorie del bando sono predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di attività nell'area messa a bando (punti fino a 10); b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese anche riferita al dante causa (punti fino a 20); c) aspetto qualitativo (originalità/novità) dell'attrazione (punti fino a 50); d) servizi integrativi offerti (punti fino a 20).

3. Il bando può prevedere per specifiche località quale requisito di partecipazione la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico di cui all'articolo precedente è condizionata alla preventiva sottoscrizione della stessa.

3. Le aree verranno concesse a chi avrà acquisito maggior punteggio sulla base dei criteri sopra espressi, per la durata ed i luoghi stabiliti nei singoli bandi di assegnazione.

### ***Articolo 25 – Obblighi dei concessionari***

1. Il concessionario deve sottostare ai seguenti obblighi:

- a. l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente tre giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
- b. l'atto di concessione e la licenza di esercizio, sono sempre esigibili dalle autorità preposte al controllo unitamente ad un documento di identità.
- c. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione
- d. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato.
- e. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di autorizzazione/concessione
- f. lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona
- g. l'operatore deve rispettare la convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale.
- h. ciascun gestore dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.
- i. provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata.
- l. moderare e contenere l'uso degli apparecchi sonori nonché evitare il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni;
- m. rispettare l'orario dell'attività stabilito nell'autorizzazione rilasciata.
- n. presentare agli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni i documenti in scadenza durante il periodo di permanenza.

2. Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni previste da leggi e regolamenti e che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire mediante emissione di Ordinanza

3. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo anche per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

### ***Articolo 26 – Sanzioni***

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.

2. Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:

Art. 25 lettere a. c. i. l. m. n.: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 250,00;

Art. 25 lettera b. sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 50,00;

Art. 25 lettera e.: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 300,00 e sanzione accessoria sospensione della concessione per l'intero periodo richiesto;

Art. 25 lettera f.: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 250,00 e sanzione accessoria esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale;

Art. 25 lettera d. g. h.): sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 300,00 e sanzione accessoria esclusione dalla concessione per due anni su tutto il territorio comunale.

## **TITOLO IV**

### **CIRCHI EQUESTRI**

#### ***Articolo 27 – Disposizioni generali***

1. I circhi equestri sono inseriti nella sezione IV dell'elenco delle attrazioni spettacolari e sono quindi soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 e successive modifiche "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante".

2. La concessione e l'autorizzazione temporanea per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale per la durata massima di giorni 20 (compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture), nell'area individuata all'Art. 2 comma 2 del Regolamento.

3. Viene rilasciata una sola concessione all'anno, nel periodo dal 1 febbraio al 9 marzo nel rispetto delle norme CITES e del Regolamento Comunale per la tutela degli animali ex Art. 33 e Allegato A.

4. In aree private non viene concessa nessuna autorizzazione per attività circense.

5. Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese.

#### ***Articolo 28 – Autorizzazione di suolo pubblico***

1. Per ottenere la concessione di suolo pubblico il titolare deve presentare tramite PEC domanda in bollo, redatta su apposito modulo disponibile sul sito dell'Amministrazione Comunale, sotto forma di autocertificazione e corredata dai documenti richiesti

2. Le domande devono essere presentate nel periodo dal 1 agosto al 30 novembre dell'anno precedente la data di inizio della manifestazione. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa.

La domanda dovrà contenere:

a. generalità complete dell'interessato, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e la partita IVA; per le società, denominazione, ragione sociale, partita Iva, sede legale della stessa e dei dati anagrafici del legale rappresentante;

b. dichiarazione di essere in possesso della licenza per l'esercizio di attività circense (ai sensi degli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.) rilasciata dal Comune di residenza e in corso di validità;

c. autocertificazione antimafia;

d. dichiarazione di non aver riportato condanne penali;

e. la planimetria dell'area con indicate la posizione del tendone, delle carovane abitative e la dislocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle disposizioni previste dalle norme CITES;

f. l'indicazione del periodo, compreso nei termini espressi all'art. 27 comma 3, per il quale si chiede la concessione dell'area, periodo che deve essere comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio strutture;



- g. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2001, che la copia fotostatica della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi prodotta, in corso di validità, è conforme all'originale;
- h. elenco nominativo comprensivo delle generalità complete dei familiari e dei collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività di spettacolo circense;
- i. scheda informativa (Allegato 2 norme CITES) debitamente compilata;
1. l'attestazione del pagamento del diritto di istruttoria il cui importo è stabilito nell'apposita Delibera Generale di Giunta comunale sui servizi a domanda individuale.
3. Il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'interno della categoria di appartenenza dell'attività circense, come definito nella circolare dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27.09.1989 dando priorità alle attività inserite nelle categorie più alte. In assenza di domande di circhi con più alta qualificazione verranno considerate le richieste della categoria immediatamente inferiore. In caso di ulteriore parità all'interno della stessa categoria, viene data preferenza ai circhi che non utilizzino animali a scopo di spettacolo.
4. Per i circhi italiani il requisito di categoria dovrà essere posseduto oltre che per l'anno in cui viene presentata la domanda, per l'anno precedente, e mantenuto anche al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico e risultare dall'autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale e dal certificato di registrazione e assegnazione del codice identificativo. Per i circhi stranieri dovrà risultare da un documento equipollente.
5. Dell'accoglimento o del diniego dell'istanza sarà resa comunicazione al richiedente tramite PEC almeno trenta giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento lo comunica tramite PEC al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La mancata integrazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, comporterà l'archiviazione della domanda. Qualora la domanda sia completa e quindi ricevibile, il richiedente dovrà, entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, esibire documentazione attestante l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale, il cui importo è stabilito nell'apposita Delibera Generale di Giunta comunale sui servizi a domanda individuale. Il mancato pagamento del sopra menzionato deposito equivale alla rinuncia del plateatico.
6. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere l'area ad altra ditta circense richiedente, con la stessa procedura di cui al comma 3.

#### ***Articolo 29 – Utilizzo di animali in spettacoli circensi***

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.
2. Nell'ambito del Comune di Arezzo, le attività dei complessi circensi sono altresì disciplinate nel Regolamento Comunale per la tutela degli animali per assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, detenzione e utilizzo.
3. Al momento della verifica della commissione di vigilanza l'accertamento della presenza di animali delle specie indicate nell'Art. 33 Reg. Tutela Animali comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, l'allontanamento del circo dal territorio comunale e la non ammissibilità di richiesta di occupazione di suolo pubblico per i successivi 5 anni.
3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ASL competente, come da normativa vigente.

#### ***Articolo 30 – Obblighi dei concessionari***

- A. Non occupare l'area prima del giorno richiesto;
- B. Consegnare l'area occupata entro il termine concesso dall'Amministrazione Comunale;

- C. Gestire personalmente l'attività circense: il titolare dell'autorizzazione potrà comunque avvalersi della collaborazione di familiari o collaboratori che ne abbiano titolo preventivamente generalizzati nella domanda di autorizzazione;
- D. La pubblicità è consentita solo con il nome con cui il circo viene iscritto al Registro delle Imprese, dietro ottenimento della relativa autorizzazione;
- E. Comunicare il giorno esatto in cui la commissione di vigilanza potrà effettuare il sopralluogo al fine della verifica delle condizioni di sicurezza dell'area;
- F. Provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività;
- G. Presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti in scadenza durante la permanenza nel parco;
- H. Provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Provvedere inoltre giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi;
- I. Al termine dell'occupazione, lasciare l'area libera da rifiuti e ingombri vari. In caso di inadempienza le spese sostenute per la pulizia dell'area saranno trattenute dal deposito cauzionale;
- J. Provvedere alla rimozione dei cartelli pubblicitari entro il giorno di scadenza dell'atto di concessione;
- K. Dopo il ritiro dell'autorizzazione, è vietato introdurre animali non presenti nell'elenco autorizzato;
- L. Non consentire la visita agli animali al seguito dell'attività sia durante gli intervalli degli spettacoli sia in altri orari;
- M. Rispettare i regolamenti vigenti in materia di tutela degli animali, occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico, smaltimento rifiuti e quello di Polizia Urbana.

### ***Articolo 31 – Sanzioni***

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773 del 18/06/1931) e regolamento di esecuzione, da leggi specifiche in materia e salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente titolo sono applicate ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.
2. Chiunque rinuncia al plateatico dopo l'accoglimento della domanda senza giustificati motivi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 250,00 con la sanzione accessoria di non partecipazione per l'anno successivo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera B) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 250,00.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera C) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera D) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e la sanzione accessoria della rimozione dei cartelli pubblicitari.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera G) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo dei documenti scaduti.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art 30 lettera H), I), J), L) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 500,00.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 lettera K) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 e la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione nonché la non partecipazione per i successivi 5 anni.

8. Per ogni altra violazione al presente titolo non specificamente sanzionata dai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

9. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge specifiche, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

#### ***Articolo 32– Sospensione e revoca della concessione***

1. L'Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo al momento dell'installazione risulti di categoria inferiore a quella dichiarata nella istanza di concessione.

2. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

3. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

## **TITOLO V**

### **TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - BALLI A PALCHETTO**

#### ***Articolo 33 – Disposizioni generali***

Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337.

#### ***Articolo 34 Concessioni aree***

1. La concessione delle aree per l'attività di cui al precedente articolo è rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68, ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti da Leggi e/o Regolamenti vigenti.

2. L'area di via D. da Buoninsegna, individuata come spazio disponibile per attività dello spettacolo viaggiante in ottemperanza ai dettati della legge 337 del 18/03/1968, con delibera di Giunta Comunale n. 1614/1999, è assegnabile nel periodo 1 febbraio - 10 marzo subordinatamente alla non presenza di richieste di plateatico da parte di circhi e qualora sia necessaria la sistemazione di caravan abitativi nell'area adiacente.

3. L'assegnazione di aree diverse e/o in periodi diversi da quelli del comma precedente da destinare a tale tipologia di attrazioni sarà effettuata tenendo in considerazione la superficie necessaria all'installazione.

4. Durante i periodi di cui al comma precedente non è prevista un'area destinata alla collocazione di caravan abitativi.

5. I carriaggi dovranno essere posizionati in aree appositamente individuate dalla Polizia Municipale.

### ***Articolo 35 - Presentazione delle domande***

Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di teatri viaggianti, esibizione di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, dovranno essere redatte in bollo secondo il modulo predisposto dall'Ufficio, inviate via PEC e presentate nel periodo compreso nei 90 giorni prima dell'inizio della richiesta occupazione.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:

- complete generalità
- residenza
- codice fiscale
- periodo ed area per i quali viene richiesta la concessione, compreso il periodo di montaggio e smontaggio delle strutture
- presenza e numero di caravan abitativi
- la planimetria dell'area richiesta in metri quadri con indicati, oltre le strutture, i carriaggi e i caravan abitativi

### ***Articolo 36 - Ulteriore contenuto della domanda***

La domanda redatta secondo le modalità di cui all'articolo precedente dovrà inoltre contenere a pena di esclusione:

1. dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo;
2. dichiarazione del possesso dell'autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione su tutto il territorio nazionale delle strutture previste alle sezioni II III e V dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337.
3. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

### ***Articolo 37 - Durata della concessione***

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di teatri viaggianti, esibizioni di moto e auto acrobatiche e di balli a palchetto sono determinati dall'Amministrazione Comunale.

La richiesta di concessione potrà essere presentata per qualsiasi periodo dell'anno purché non in concomitanza con quella del Luna Park.

### ***Articolo 38 - Assegnazione della postazione***

Qualora venissero presentate più domande per la stessa località e/o per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda.

### ***Articolo 39 - Istruttoria delle domande - rinunce - subentri***

1. Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato tramite PEC l'esito dell'istanza. In caso di accoglimento l'interessato dovrà comunicare tramite PEC entro e non oltre 10 gg. l'accettazione o la rinuncia al plateatico pena l'archiviazione della stessa e la sospensione del titolare per 2 anni da concessioni di suolo pubblico nel territorio comunale per l'esercizio delle sue attività

2. In caso di accettazione del plateatico entro lo stesso termine di cui al comma precedente dovrà pervenire all'ufficio titolare del rilascio delle autorizzazione attestazione di versamento del deposito cauzionale, come quantificato nella Delibera di Giunta Comunale sui servizi a domanda individuale.

### ***Articolo 40 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività***

a. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro della concessione configura l'assenza del titolo autorizzativo come previsto dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

- b. l'atto di concessione e la licenza di esercizio dovranno essere sempre tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- c. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di esercitare in spazio privato.
- d. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura per la quale è stato rilasciato il certificato di assegnazione del codice identificativo indicato nell'istanza o allegato alla stessa
- e. lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altro soggetto.

#### ***Articolo 41 – Sanzioni***

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773 del 18/06/1931) e regolamento di esecuzione, da leggi specifiche in materia e salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente titolo sono applicate ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.
2. chiunque viola le disposizioni previste all'art.40 soggiace a sanzione pecuniaria di € 250,00
3. Per ogni altra violazione al presente Titolo non specificamente sanzionata si è soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. chiunque

#### ***Articolo 42 - Sospensione e revoca della concessione***

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo anche per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

## **TITOLO VI** **NORME FINALI**

#### ***Articolo 43 – Attività di vigilanza***

1. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e/o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81.
3. Gli agenti della Polizia Municipale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### ***Articolo 44 – Norma residuale***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme previste per gli spettacoli viaggianti nonché le norme previste dagli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

#### ***Articolo 45 – Norme finali***

1. Eventuali richieste per fattispecie non previste dal presente regolamento saranno esaminate di volta in volta da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per motivi di interesse o di ordine pubblico.
3. Viene abrogato il vigente regolamento sullo Spettacolo Viaggiante approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 192 del 28/11/2014.